

## **PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE**

**FRA LA REPUBBLICA E CANTONE TICINO (SVIZZERA) E  
IL CANTONE DI POSAVINA (FEDERAZIONE DELLA BOSNIA ERZEGOVINA)**

*Bellinzona, 18 settembre 2002*

# PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

## FRA LA REPUBBLICA E CANTONE TICINO (SVIZZERA) E IL CANTONE DI POSAVINA (FEDERAZIONE DELLA BOSNIA-ERZEGOVINA)

(in seguito denominate "Parti")

Le due Parti,

- affermando la comune volontà di consolidare e incentivare i rapporti di collaborazione venutisi a creare in seguito all'iniziativa promossa nell'ambito della missione della OSCE in Bosnia e Erzegovina;
- riconoscendo le attività di cooperazione transfrontaliera anche quale elemento necessario al processo di democratizzazione locale nell'Europa sud-orientale;
- tenendo presenti:
  - l'art. 56 della Costituzione federale che disciplina la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione svizzera;
  - l'importante ruolo che sta svolgendo l'OSCE in missione nella Bosnia e Erzegovina nell'esplicare un programma di promozione e sostegno alle autorità locali nel processo di democratizzazione in atto dopo gli accordi di Dayton del 1995;
  - le attività del Congresso dei Poteri locali e regionali d'Europa che sostiene iniziative di partenariato interregionali volte a promuovere la democrazia locale, la società civile, la cooperazione transfrontaliera, la gioventù e il dialogo interculturale nell'Europa del sud-est;

convengono quanto segue:

### Articolo 1

Le materie che formeranno oggetto di collaborazione sono, a titolo indicativo, le seguenti:

- a) assetto istituzionale, amministrazione pubblica, organizzazione e formazione del personale
- b) turismo, agricoltura, foreste e sviluppo di attività economiche
- c) formazione professionale
- d) sanità e socialità

## Articolo 2

Per il coordinamento delle attività di collaborazione verrà costituito un Gruppo di contatto permanente, i cui rappresentanti saranno designati dalle due Parti. Il Gruppo di contatto, per mezzo di incontri o relazioni scritte annuali, verificherà lo stato delle iniziative in corso e concorderà, di comune intesa con i tecnici dei singoli settori operativi, i programmi di lavoro.

## Articolo 3

Il presente Protocollo di collaborazione entra in vigore il giorno in cui è sottoscritto dalle Parti ed ha durata di 5 (cinque) anni. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per altri 5 (cinque) anni qualora nessuna delle Parti dia formalmente disdetta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza prevista.

Le materie oggetto di collaborazione di cui all'art. 1 potranno essere integrate mediante scambio di lettere fra le due Parti.

Sottoscritto a Bellinzona il 18 settembre 2002

PER LA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

La Presidente del Consiglio di Stato

  
P. Pesenti

Il Cancelliere dello Stato

  
G. Gianella

PER IL CANTONE DI POSAVINA

Il Governatore

  
M. Matanović

La Presidente dell'Assemblea

  
K. Kopic

*Ratificato dal Consiglio di Stato il 25 settembre 2002.*